



Comune di Dueville

Piazza Monza, 1 - 36031 Dueville (Vi) Tel. 0444-367211 Fax 0444-367382
<http://www.comune.dueville.vi.it> E-mail: info@comune.dueville.vi.it
C. F. 95022910244 - P. IVA 00254330244

ORDINANZA N. 128 DEL 14/12/2021

**Settore proponente: SETTORE 1 - AFFARI GENERALI, SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA
COMUNITA'**

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EX ART. 50, COMMA 5, D.LGS N. 267/2000, RECANTE L'OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE IN TUTTO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI DUEVILLE DAL 15 AL 31 DICEMBRE 2021.

IL SINDACO

VISTE le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid-19) ed, in particolare, la legge n. 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza all'interno della cornice normativa fissata dal decreto legge n. 19/2020, convertito con modifiche nella legge n. 35/2020, con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

VISTE le risultanze sull'andamento dei contagi in Veneto dalle quali emerge la recrudescenza dei casi di positività al virus Covid-19 con un incremento dei contagi in tutta la Regione;

CONSIDERATO che nel mese di dicembre il territorio comunale è interessato, oltre che dal mercato settimanale, anche da eventi ed allestimenti legati alle Festività Natalizie che comportano il verificarsi di possibili assembramenti;

CONSIDERATO, altresì, che proprio in virtù del periodo specifico negozi, esercizi pubblici, vie e piazze vedono sicuramente una maggior affluenza di persone rispetto ad altri periodi, e questo coincide con una recrudescenza della presenza del virus;

RITENUTO che l'uso dei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree (cosiddette "mascherine") costituisca un presidio che aiuta a limitare la diffusione del virus in aggiunta alle altre misure di protezione e di igiene personale e delle mani, tutte misure ancora vigenti;

RAVVISATA la necessità di adottare specifici provvedimenti a tutela della salute pubblica, assumendo con urgenza ogni ulteriore misura idonea a contenere la possibile diffusione della pandemia;

RITENUTO, pertanto, necessario dover disporre l'uso obbligatorio della mascherina dal 15 al 31 dicembre 2021 in tutto il territorio comunale;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 28.10.2021 che reitera fino al 31 dicembre le misure di cui all'Ordinanza del Ministro della Salute 22.06.2021 concernente i dispositivi di



Comune di Dueville

Piazza Monza, 1 - 36031 Dueville (Vi) Tel. 0444-367211 Fax 0444-367382
<http://www.comune.dueville.vi.it> E-mail: info@comune.dueville.vi.it
C. F. 95022910244 - P. IVA 00254330244

protezione delle vie respiratorie nella “zona bianca” ovvero l’utilizzo obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale laddove non sia possibile rispettare il distanziamento;

CONSIDERATO che in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutosi lo scorso 23.11.2021, è stata valutata positivamente l’adozione di una specifica ordinanza che obblighi l’utilizzo della mascherina in occasione delle manifestazioni natalizie;

RITENUTO che, per quanto fin qui esposto, allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico locale, sussista sia il requisito della contingibilità, in quanto la situazione non può essere affrontata tramite l’adozione di strumenti giuridici ordinari che prevenzano la formazione di possibili assembramenti di persone nelle vie e piazze più centrali della cittadina nel periodo prossimo e corrispondente alle Festività Natalizie, sia il requisito dell’urgenza, per l’imminente documentato danno alla salute pubblica che, protraendosi tale situazione, deriverebbe dalla mancata adozione nell’immediatezza di un provvedimento di natura cautelare;

VISTO l’art. 50, comma 5 del decreto legislativo n. 267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, per l’emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;

ORDINA

E’ fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale delle vie aeree (mascherine chirurgiche o di comunità, ovvero mascherine monouso lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso) in tutto il territorio comunale dal 15 al 31 dicembre 2021 e fatta salva diversa disposizione normativa che dovesse nel frattempo intervenire.

2. Nessun obbligo di indossare le mascherine è previsto per i bambini di età inferiore ai sei anni e per chi ha forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina.

RICORDA

Comunque, che, ai sensi dell’art. 1 dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 28.10.2021 ... “fermo restando quanto previsto dall’art. 1 del DPCM 2.3.2021” le misure di cui all’Ordinanza del Ministro della Salute 22.06.2021, citate in premessa, concernenti i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nella zona bianca, sono reiterate fino al 31.12.2021”, ossia l’obbligo di utilizzo dei predetti dispositivi in ogni caso nelle situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario.

DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza a:

- Prefetto di Vicenza;
- Questura di Vicenza;



Comune di Dueville

Piazza Monza, 1 - 36031 Dueville (Vi) Tel. 0444-367211 Fax 0444-367382
<http://www.comune.dueville.vi.it> E-mail: info@comune.dueville.vi.it
C. F. 95022910244 - P. IVA 00254330244

- Tenenza dei Carabinieri di Dueville;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza di Vicenza;
- Comando del Consorzio di Polizia locale "Nordest Vicentino"
- AULSS 8 di Vicenza;
- Albo Pretorio.

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza.

COMUNICA

L'inottemperanza agli obblighi imposti dalla presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 4 del decreto legge n.19/2020 convertito con modifiche dalla legge n. 35/2020 e ss.mm.ii.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

Giuseppina Armiletti / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)